

ALESSANDRO BRIGNONE

*Giurista - Direttore generale della Fieg*

## **APPREZZABILE TUTELA DELLA PRIVACY INGIUSTIFICATA RESTRIZIONE CRONACA**

La riforma delle intercettazioni telefoniche e ambientali contenuta nel disegno di legge del ministro della Giustizia, Angelino Alfano, sembra ormai avviata a concludere il proprio iter di approvazione senza grandi difficoltà. Appare allora di fondamentale importanza riprendere alcune delle considerazioni già espresse in occasione dell'Audizione dell'ottobre scorso davanti alla commissione Giustizia della Camera (testo integrale disponibile sul sito [www.fieg.it](http://www.fieg.it)) e che sono passate in secondo piano nel corso del dibattito di queste ultime settimane, concentratosi essenzialmente sulle questioni relative alla tipologia dei reati «intercettabili» e ai termini di durata delle intercettazioni.

*Violati i parametri costituzionali di riferimento, Convenzione europea e contemperamento dei diritti*

Gli ambiti di intervento del provvedimento sono sostanzialmente tre: maggiori restrizioni per le intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali, con riferimento sia alla tipologia dei reati che possono legittimare il ricorso alle intercettazioni sia alle modalità di acquisizione e impiego di tale tipo di prova; maggiori divieti in ordine alla pubblicazione di notizie concernenti le indagini preliminari, con un sensibile aggravamento delle pene previste per la violazione di tali divieti; introduzione di una nuova ipotesi di responsabilità amministrativa a carico degli editori che abbiano pubblicato arbitrariamente atti di un procedimento penale (in violazione dell'articolo 684 del Codice penale).

Appare evidente come la scelta del legislatore sia stata quella di spostare la linea di confine di tale bilanciamento in direzione di una maggiore limitazione del potere investigativo e, conseguentemente, di una maggiore tutela della sfera di riservatezza del soggetto privato. La valutazione politica che sta alla base di questo nuovo bilanciamento non è certo oggetto di rilievo in questa sede e, anzi, sono sicuramente apprezzabili alcune delle previsioni contenute

nel provvedimento, quali l'introduzione di una competenza collegiale nelle decisioni in tema di intercettazioni (in luogo dell'attuale competenza monocratica); la previsione di più rigorose garanzie procedurali nella difesa del segreto investigativo (come l'istituzione di un archivio riservato delle intercettazioni); il rafforzamento della responsabilità di coloro che risultano investiti di un ruolo nell'acquisizione delle prove e nello svolgimento del processo; le precisazioni in tema di diritto di rettifica.

Perplessità e gravi preoccupazioni, sollevano, invece, le previsioni volte a comprimere la pubblicazione di notizie riguardanti inchieste penali. Ed è proprio su questo punto che va prestata particolare attenzione: la riforma, infatti, vieta la pubblicazione non solo di determinati atti, per esteso o per estratto, ma anche del contenuto di tali atti. E contenuto significa, anche al di là di ogni diversa intenzione con cui il legislatore possa aver utilizzato questa espressione, notizia dell'inchiesta. Quindi, comunicazione. Quindi, informazione.

Sotto questo aspetto, il Ddl Alfano comporta una decisa restrizione dell'ambito della cronaca giudiziaria, non giustificata né proporzionata all'obiettivo dichiarato di tutelare la riservatezza dei cittadini e, quindi, in violazione dei parametri costituzionali di riferimento, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dei canoni di proporzionalità e di giusto temperamento dei diritti costituzionalmente garantiti.

L'incidenza di tale previsione su un fondamentale diritto quale quello di cronaca è tale per cui, di fatto, si traduce in un divieto di pubblicazione così esteso, sia sotto il profilo temporale sia sotto il profilo sostanziale, da risultare, oltre che di difficile tenuta, obiettivamente eccessivo, proprio perché riferito ad atti non più segreti. Se, infatti, un divieto di pubblicazione ha ragion d'essere fin tanto che gli atti d'indagine siano ancora segreti, una volta caduto il segreto è il diritto all'informazione che deve prevalere. E il segreto, su fatti e circostanze pertinenti alle indagini, deve cadere una volta che siano concluse le indagini preliminari (o sia terminata l'udienza preliminare). Qualsiasi altra soluzione che prevedesse una sorta di "geometria variabile" delle aree di pubblicabilità non potrebbe che incidere sulla ampiezza della pubblicabilità stessa, traducendosi, di fatto, in un bavaglio all'informazione.

La restrizione della cronaca giudiziaria, peraltro, è aggravata dagli effetti della pubblicazione arbitraria. Non solo per quanto attiene alla sanzione penale nei confronti del giornalista e del direttore responsabile, che diventerebbe non più estinguibile; il che già suscita forti perplessità. Ma anche per l'estensione della responsabilità della pubblicazione all'editore, se persona giuridica, cui verrebbe comminata una sanzione pecuniaria elevatissima. In tal modo, si verrebbero ad alterare profondamente gli equilibri che l'ordinamento attuale salvaguarda tra il titolare dell'impresa editoriale e chi, nello svolgimento della professione giornalistica, esercita il diritto a un'informazione libera.

Nell'ordinamento giuridico della stampa nessuna responsabilità penale o amministrativa è prevista a carico dell'editore per i reati commessi a mezzo stampa. L'eventuale previsione sanzionatoria a suo carico, che non rappresenterebbe altro che uno strumento di indebita pressione su un soggetto giuridicamente estraneo al reato, per indurlo a operare interventi censori all'interno del giornale, è palesemente in violazione del dettato costituzionale secondo cui la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

In conclusione, le nuove disposizioni, condivisibili laddove intervengono sulle modalità d'esecuzione delle operazioni di intercettazione e sul rafforzamento della responsabilità dei soggetti "qualificati" all'acquisizione di tali mezzi di prova, non lo sono con riferimento all'estensione del divieto di pubblicazione delle notizie di rilevanza penale, all'aggravamento degli strumenti repressivi ex post, alla previsione della responsabilità dell'editore per il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.

La normativa vigente in tema di pubblicazione delle notizie di cronaca giudiziaria appresta una tutela di per sé già sufficiente a garantire il contemporaneo del diritto alla libertà di informazione con il diritto alla riservatezza delle persone.

Si tratterebbe, dunque, più semplicemente di assicurare il rispetto di tale disciplina, perseguendone efficacemente le violazioni ed evitando di ricorrere a interventi restrittivi del diritto di cronaca e dal carattere segnatamente repressivo. L'abitudine sempre più invalsa di ricorrere a nuove norme invece di applicare quelle già esistenti è, in linea generale, già di per sé discutibile ma diventa deleteria e pericolosa quando in gioco c'è la libertà di, e il diritto alla, informazione.

*(intervento pubblicato su Il Sole 24 Ore del 28 gennaio 2009)*